RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 5.4 DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACI PISA

PREMESSA

ACI ACTION S.r.l. Unipersonale (in seguito indicata come Società), in quanto società controllata dall'Automobile Club Pisa – Ente pubblico non economico, è tenuta, ai sensi del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Pisa (in seguito indicato come Regolamento) - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, idonea documentazione di analisi della situazione finanziaria e contabile, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale;
- le relazioni sul monitoraggio periodico e verifica del rischio di crisi aziendale;
- le informazioni atte a garantire una funzione di controllo interno strutturata secondo criteri di adeguatezza rispetto alle dimensioni e alla complessità della società stessa.

1. PROFILO SOCIETARIO

La Società è stata costituita nel 1997 per volontà dell'Automobile Club Pisa.

La Società opera in virtù di un contratto di servizio stipulato con ACP (Automobile Club Pisa) con durata triennale avente ad oggetto attività strumentali alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Pisa. Con il contratto di servizio si è inteso normare riguardo agli obblighi relativi agli standard operativi e qualitativi cui la Società deve attenersi.

In particolare la Società è deputata alla gestione strumentale di attività di front office e di back office affidate dall'Ente. L'attuale convenzione prevede, oltre alla gestione del settore assistenza automobilistica e all'attività di esazione delle tasse automobilistiche, anche la promozione, sviluppo e diffusione dell'associazionismo nei confronti di ACI, la promozione in forma diretta e indiretta dell'attività di noleggio per conto dell'Automobile Club Pisa sulla base degli accordi stipulati con la Hertz, lo svolgimento di tutte quelle attività e/o servizi di carattere meramente operativo ritenute funzionali alla migliore efficienza gestionale dell'Ente. Giova ricordare che la società opera quale *società in house* dell'Ente (sono state espletate tutte le procedure di iscrizione all'Albo delle Società in house previsto dal D. Lgs. 50/2016 a cui la società risulta iscritta dal 30 novembre 2020).

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ASSETTI PROPRIETARI

La società è partecipata al 100% dal socio AC PISA con sede in Pisa – Via Cisanello n. 168.

2.2 RAPPORTI CON LA PROPRIETA'

I rapporti con la proprietà sono regolati dalle particolari disposizioni fissate dal "Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Pisa", approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa nella seduta del 21 dicembre 2018, quale emanazione ed applicazione della norma

di riferimento (D. Lgs. 175/2016). A tal proposito, e al fine di meglio contestualizzare lo scenario normativo di riferimento, si richiama la normativa speciale adottata per le società a capitale pubblico, come modificata e integrata dalle specifiche disposizioni di legge promulgate per gli enti a base associativa. Sulla base della normativa primaria di cui al precedente periodo, inoltre, ACP ha adottato uno specifico Regolamento (già citato) che recepisce e applica in concreto i principi di carattere generale emanati dal legislatore per le società a partecipazione pubblica. Esso è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, che dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

3. GLI ORGANI SOCIALI

3.1 L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2025 e rimane in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027.

I componenti dell'organo amministrativo sono di seguito riportati:

- Ing. Giovanni Barale – Presidente, cui è attribuita la rappresentanza legale della società;
- Dott. Francesco Bianchi – Consigliere;
- Sig.ra Annamaria Iannaccone – Consigliere.

3.2 IL DIRETTORE GENERALE

In virtù di quanto esposto in premessa il Consiglio non ha ritenuto necessario nominare un Direttore Generale.

3.3 ORGANO DI CONTROLLO SINDACO

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Unico, in persona del Dott. Fausto Baggiani, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Pisa al n. 743 e al Registro dei Revisori Legali al n. 162481, nominato per un triennio dall'Assemblea con delibera del 22/04/2024.

4. IL CONTROLLO ANALOGO

La Società opera in regime di house providing nel rispetto della normativa di riferimento.

La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è pertanto soggetta ad un controllo da parte del socio pubblico analogo a quello esercitato da Automobile Club Pisa sui propri uffici.

Ai sensi del titolo 7 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Pisa, l'Ente esercita sulla Società controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché

del rispetto delle procedure e controlli “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Con il contratto di servizio citato al punto 1 che precede si è inteso normare altresì sul controllo analogo e sulle relative regole applicative.

A. PROGRAMMA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 5.4 DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALL’ACI

L'articolo 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC, riprendendo il contenuto degli artt. 6 co.2 e 14 del D.Lgs. n. 175/2016, prevede che l'organo amministrativo della società "…. - predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito di programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di rischi di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause attraverso un idoneo piano di risanamento; - predispone annualmente e, contestualmente al bilancio di esercizio, presenta all'Assemblea dei soci una relazione sul governo societario indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile."
In conformità alle richiamate disposizioni, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale; il Programma rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.
L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (S 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".
Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI

2.1 IL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il Piano Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2024/2026 è stato adottato con delibera del Presidente di Aci Action Srl Unipersonale in data 30 gennaio 2024 e ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 04 Aprile 2024. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato al Dott. Francesco Bianchi, il quale nell'ambito delle competenze fissate dal Piano, redige e porta in approvazione i documenti di dettaglio.

2.2 SISTEMA DI GESIONE DELLA SICUREZZA E PRIVACY

La società adempie sin dalla loro istituzione agli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, tra l'altro, ha nominato l'Ing. Riccardo Colicchia quale RSPP e la Dott.ssa Silvia Pancotto quale medico competente fino a revoca.

Relativamente agli obblighi in materia di trattamento dati personali la società ha conferito incarico di DPO (Data Protection Officer) in data 20 luglio 2023 al rag. Marco Marchetti, consulente esterno di comprovata esperienza, il cui compito è quello di informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR; sorvegliare l'osservanza della normativa relativa alla protezione dei dati nonché alle relative politiche del titolare del trattamento.

2.3 IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31 dicembre 2025 è rappresentata nella tabella seguente:

RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E AGEVOLAZIONI ORARIO		
Livello	**Full Time**	**Part Time**
2	1	0
3	1	5
4	2	1
TOTALE IMPIEGATI	**4**	**6**

Tutti i contratti sono a tempo indeterminato.
Durante l'anno 2025 la società si è avvalsa altresì dell'opera di un collaboratore.

3. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio.

ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte periodicamente e sistematicamente considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio necessari a monitorare la solidità, la liquidità e la redditività e non esprimono particolari fattori di rischio. Essi sono conservati agli atti.

A. IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AC

Nell'ambito dell'approvazione del Regolamento non sono state inserite apposite e specifiche sezioni relative alla valutazione del rischio aziendale in ottemperanza alla personalizzazione effettuata dall'Ente nella gestione delle partecipazioni societarie. In virtù di quanto precede, e tenuto conto della ridotta e limitata dimensione della società, l'Ente ha valutato di implementare misure di carattere adeguato e proporzionato al volume di fatturato sviluppato dalla società stessa. Questa ottica ha determinato una scelta operativa volta a dare riscontro alle esigenze di tutela del patrimonio aziendale, senza peraltro creare sovrastrutture o sproporzionati sistemi di autoregolazione. Per questo motivo, conformemente alle indicazioni di ACI, lo strumento principale di controllo è il budget annuale e la verifica in corso di esercizio avviene per il tramite

di strumenti di programmazione semplificati. Unitamente a ciò vengono redatte semestralmente, ad opera del Consiglio di Amministrazione, relazioni sull'andamento societario e sui risultati ed i fatti gestionali registrati nel corso del periodo. A chiusura del sistema, e in collaborazione con la struttura di supporto tecnico-contabile per gli AA.CC. deputata anche alla predisposizione della programmazione contabile e di controllo, è stato sviluppato un sistema di indicatori che, nel recepire le indicazioni generali del sistema di valutazione dei rischi e del rischio aziendale, lo adegua alle reali possibilità di controllo ed intervento di società di ridotte dimensioni. Tale sistema prevede la realizzazione di un file di calcolo che consente l'estrapolazione automatica degli indici di controllo e la fissazione dei relativi parametri di allerta.
Le risultanze della elaborazione di tali indici non danno evidenza di segnali negativi in ordine allo stato di salute della società.

B. LE RELAZIONI SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2025

Il monitoraggio e la verifica del rischio di crisi aziendale viene effettuato periodicamente mediante la predisposizione di situazioni contabili infrannuali a cui sono applicati gli indici di cui al punto che precede ritenuto che le ridotte dimensioni della società e la struttura patrimoniale della stessa non necessitano di ulteriori strumenti.
Ulteriore strumento utile al monitoraggio è rappresentato dal budget annuale e dal consuntivo di bilancio.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

In virtù delle ridotte dimensioni aziendali il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di non integrare gli strumenti di governo societario così come consentito dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 175/2016, fatto salvo per il punto C del sopracitato comma, in quanto il Codice di comportamento dell'Ente si estende anche ai dipendenti della società in house.

Pisa, 23/03/2026

ACI Action S.r.l. Unipersonale
Il Presidente
Giovanni Barale